

## **FONDO KYOTO PER LE SCUOLE – FAQ** (*Frequently Asked Questions*)

- **INTERVENTI FINANZIABILI**
- **CERTIFICAZIONE ENERGETICA E DIAGNOSI ENERGETICA**
- **REQUISITI TECNICI E COSTI AMMISSIBILI**
- **PROCEDURE E TEMPI**

### **INTERVENTI FINANZIABILI**

#### **1. Cosa finanzia il Fondo Kyoto per le Scuole?**

Il Fondo concede finanziamenti agevolati (tasso 0,25%) finalizzato all'efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica destinati all'istruzione scolastica e all'istruzione universitaria, inclusi gli asili nido, ed all'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). La concessione dei finanziamenti agevolati avverrà fino al raggiungimento del limite massimo di tale dotazione (c.d. ammissione "a sportello") pari a € 247.093.955,15.

#### **2. Quali interventi possono essere finanziati?**

Possono essere ammessi a finanziamento i seguenti interventi, i cui costi siano stati sostenuti in data successiva all'entrata in vigore del DM 40/2016:

- Analisi, monitoraggio, audit e diagnosi energetica (max € 30.000 per edificio – durata massima finanziamento agevolato 10 anni)
- Interventi relativi alla sostituzione dei soli impianti (max € 1.000.000 per edificio – durata massima finanziamento agevolato 20 anni)
- Interventi di riqualificazione energetica dell'edificio inclusi gli impianti e l'involucro (max € 2.000.000 per edificio – durata massima finanziamento agevolato 20 anni).

Gli interventi dovranno garantire (pena la revoca) il miglioramento del parametro dell'efficienza energetica dell'edificio oggetto di intervento di almeno 2 classi in un periodo massimo di 3 anni dalla data di inizio dei lavori di riqualificazione energetica.

#### **3. Cosa deve fare una PA che intenda presentare domanda di finanziamento?**

- Individuare l'edificio su cui intervenire, effettuando una diagnosi energetica e certificandone la classe energetica di partenza tramite l'APE; l'assenza della diagnosi e/o dell'APE è inderogabile causa di inammissibilità della domanda;
- Predisporre un progetto di livello almeno preliminare, con una relazione tecnica che individui chiaramente gli interventi da effettuare, il miglioramento di due classi energetiche dopo gli interventi, il crono programma dei lavori, il rispetto dei requisiti tecnici e dei massimali di costo del conto termico; dovrà inoltre essere allegato un quadro economico. Qualora il costo complessivo del progetto di intervento sia superiore agli importi massimi previsti, il soggetto richiedente è tenuto a dichiarare che l'integrale copertura dell'intervento è assicurata da ulteriori risorse finanziarie rientranti nelle proprie disponibilità;
- Inviare la domanda con gli allegati secondo le modalità previste dal decreto entro il 30 giugno 2018; la domanda dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante, ovvero, nel caso altri referenti ne abbiano la delega, la stessa va allegata;

#### **4. Il Fondo Kyoto per le scuole è in deroga al patto di stabilità?**

Nella normativa che disciplina il Fondo Kyoto non è prevista una deroga specifica in relazione al Patto di Stabilità. L'unica deroga espressamente prevista è quella all'articolo 204 del D.lgs. n.267/2000 ("*Regole particolari per l'assunzione di mutui*"), come previsto all'articolo 18 del decreto 66/2015. La verifica del rispetto dei vincoli relativi al saldo di finanza pubblica è compito dell'Ente Locale che fa richiesta di accesso al finanziamento. Per ulteriori informazioni si può scrivere all'indirizzo email [pareggio.rgs@tesoro.it](mailto:pareggio.rgs@tesoro.it)

#### **5. Quante domande di finanziamento possono essere presentate dallo stesso soggetto?**

I soggetti titolati a presentare domanda di accesso al Fondo, così come individuati al Capo II, articolo 3 del Decreto interministeriale 14 aprile 2015, possono presentare più domande di finanziamento. Gli unici limiti sono dati dalla spesa massima finanziabile per singolo edificio, così come previsto dall'art. 5 del decreto.

#### **6. È possibile fare richiesta di ammissione ai finanziamenti agevolati per edifici già ammessi con il precedente Fondo Kyoto?**

Sì, fermo restando che la nuova richiesta non deve contenere il finanziamento di opere comprese nel precedente beneficio. In questo caso se ancora in corso di validità può essere presentata come APE ex ante quella allegata nella domanda precedente.

### **CERTIFICAZIONE ENERGETICA E DIAGNOSI ENERGETICA**

#### **7. È necessario allegare alla domanda sia la certificazione energetica che la diagnosi dell'edificio oggetto di intervento?**

Sì, è necessario allegare alla domanda di ammissione a finanziamento entrambi i documenti. La mancanza di uno solo dei due è causa di inammissibilità dell'istanza, ai sensi dell'art.10, comma 5, del decreto interministeriale 14 aprile 2015.

#### **8. Che tipo di caratteristiche deve avere la certificazione energetica da presentare?**

Avendo la certificazione energetica validità pluriennale ed essendo stata la relativa normativa modificata nel tempo, sono ammesse versioni diverse, purché corredate di tutti gli elementi di validità previsti dalla normativa (nazionale o, ove prevista, regionale) vigente al momento della compilazione.

#### **9. Da chi deve essere rilasciata la certificazione energetica dell'edificio ex ante ed ex post?**

Entrambe le certificazioni devono essere rilasciate da un tecnico abilitato, così come individuato ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75. Per quanto riguarda la certificazione energetica ex ante il requisito di terzietà si intende automaticamente rispettato nel caso in cui il certificatore sia un dipendente pubblico. Per quanto riguarda la certificazione energetica ex post è necessario che la certificazione energetica dell'edificio sia redatta da un tecnico abilitato che non sia stato coinvolto nelle fasi antecedenti di progettazione, direzione lavori e collaudo dell'intervento realizzato.

#### **2. Che tipo di caratteristiche deve avere la diagnosi energetica?**

La diagnosi energetica deve contenere l'individuazione e la descrizione degli interventi di efficientamento energetico idonei a consentire il raggiungimento della migliore prestazione energetica dell'edificio, quantificando le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici.

### **REQUISITI TECNICI E COSTI AMMISSIBILI**

**3. I requisiti tecnici e i costi unitari ammissibili degli interventi per i quali si richiede il finanziamento debbono riferirsi al vecchio o al nuovo Conto Termico, in vigore dal 31 maggio 2016?**

Il riferimento è il **Vecchio Conto Termico**, che è possibile utilizzare **sempre**; a partire dal 1° giugno 2016 viene concessa ai richiedenti la possibilità di utilizzare i riferimenti tecnici del **Nuovo Conto Termico**; tale opzione va dichiarata espressamente nel campo "*Descrizione dell'intervento*" all'interno del modulo di domanda.

**4. Come è possibile verificare il rispetto dei requisiti tecnici richiesti e dei costi unitari ammissibili con riferimento al Conto Termico (art. 4 comma 1 lett. b del decreto)?**

Sia nella procedura guidata sul sito della Cassa Depositi e Prestiti, che sulla pagina web del Fondo Kyoto Scuole, è presente una Tabella Excel precompilata (con le relative istruzioni) per facilitare la verifica, sia rispetto al **Vecchio Conto Termico che al Nuovo\***, dei requisiti tecnici e dei costi unitari. Si invita ad allegare alla domanda di accesso a finanziamento la tabella compilata.

**5. Cosa succede se non riesco a rispettare i requisiti tecnici minimi?**

Le opere che non possono, per qualsiasi motivo, rispettare i requisiti tecnici minimi previsti dal Conto Termico non possono essere finanziate e il loro costo sarà defalcato dalla richiesta di finanziamento.

**6. Cosa succede se non riesco a rispettare i costi unitari massimi ammissibili?**

Il progetto sarà finanziato solo per la quota parte ammissibile e il richiedente dovrà calcolare il relativo importo e indicare la modalità con la quale intende finanziare la quota parte residua. Questo anche nel caso che il costo previsto sia conforme al prezzario regionale.

**7. La domanda di finanziamento può comprendere anche altre opere che non siano finalizzate all'efficientamento energetico?**

L'art. 4 comma 1 lett. c) e d) del Decreto include fra le opere finanziabili anche:

- Adeguamento antisismico;
- Adeguamento alle norme di sicurezza;
- Bonifica dall'amianto;

Il costo delle opere relative all'efficientamento energetico deve risultare prevalente rappresentando una quota superiore al 50% del totale dei lavori.

**8. Come previsto dal conto termico posso, in alternativa al rispetto dei requisiti tecnici per gli isolamenti, optare per il miglioramento della prestazione energetica complessiva dell'edificio?**

Questa possibilità è prevista dal Conto Termico al § 1 dell'all. 1, ed è quindi applicabile ai progetti di cui si richiede il finanziamento con il Fondo Kyoto. Il **Vecchio Conto Termico\*** richiede il miglioramento del 70%, mentre il **Nuovo** del 50%. L'opzione per l'utilizzazione dei parametri del **Nuovo Conto Termico\*** va espressamente dichiarata nel campo "*Descrizione dell'intervento*" all'interno del modulo di domanda e deve essere utilizzata per tutte le opere del progetto. Non è possibile ad esempio riferirsi al **Vecchio Conto Termico** per gli infissi ed al **Nuovo** per gli isolamenti.

## **PROCEDURE E TEMPI**

**9. Da chi deve essere presentata la domanda di ammissione al finanziamento agevolato?**

La domanda di ammissione al finanziamento agevolato deve essere presentata e firmata digitalmente dal rappresentante legale dell'ente proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento. Qualora il

rappresentante legale deleghi altri soggetti alla presentazione della domanda, tale delega va allegata alla domanda stessa.

#### **10. Quali sono gli errori più comuni da evitare?**

- Inviare le PEC in prossimità dell'orario di scadenza;
- Trasmettere documenti non necessari (spesso sono origine di ambiguità e necessitano di chiarimenti successivi che allungano i tempi di istruttoria);
- Inviare APE mancanti di parti essenziali secondo la normativa vigente;
- Inviare richieste di finanziamento non coerenti con i conti economici riportati nei diversi documenti; questo caso è frequente quando si usano progetti precedenti adattati alla domanda;
- Prevedere interventi che potrebbero non conseguire il miglioramento di due classi energetiche (con conseguente revoca del finanziamento a lavori effettuati) ovvero che non rispettino i requisiti tecnici e i costi ammissibili del Conto Termico;

#### **11. Quali mancanze causano la inammissibilità della domanda**

- Assenza di certificazione **valida**
- Assenza di diagnosi
- Domanda non firmata
- Domanda fuori termine, ovvero domanda con invii multipli per la quale l'ultimo invio è recapitato oltre i 60 minuti dal primo.
- Mancata indicazione del miglioramento di almeno n. 2 classi del parametro dell'efficienza energetica, nel periodo massimo di 3 anni dalla data di inizio dei lavori di riqualificazione energetica

#### **12. Entro quanto tempo devono essere ultimati i lavori?**

I lavori devono essere portati a termine entro 3 anni dalla data di inizio. Al termine dell'intervento deve essere prodotta una certificazione energetica che attesti il miglioramento di due classi dell'edificio oggetto di intervento. Qualora l'edificio oggetto di intervento si trovi già in una classe energetica che renda impossibile l'avanzamento delle due classi, è richiesto il raggiungimento della miglior classe energetica possibile.

#### **13. Nel caso si partecipi al bando per gli interventi relativi alla misura a) analisi, monitoraggio, audit e diagnosi energetica, è necessario allegare la diagnosi energetica al momento di presentazione della domanda? E' richiesta in questo la certificazione energetica ex ante ed ex post?**

No, in questo caso non è necessario presentare né la diagnosi energetica né la certificazione energetica ex ante. Per tali interventi non è richiesto il miglioramento di due classi della prestazione energetica dell'edificio, pertanto non è richiesta neanche la certificazione ex post.

#### **14. Fino a quando è possibile presentare le domande di accesso ai finanziamenti agevolati?**

La chiusura del bando è fissata per le ore 17,00 del 31 dicembre 2018.

*\* Le denominazioni "Vecchio Conto Termico" e "Nuovo Conto Termico" fanno riferimento rispettivamente al DM 28/12/2012 "Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni" ed al DM 16/02/2016 "Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili" ed ai relativi allegati, in particolare l'all. 1 "Criteri di ammissibilità degli interventi" presente in entrambi i decreti.*